CAMERA DEI DEPUTATI N. 2676-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **BIASUTTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 24 aprile 1952 (*Stampato n. 2239*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(VANONI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 26 aprile 1952

—

Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino

Presentata alla Presidenza il 9 maggio 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il perdurare delle difficoltà di assorbimento della produzione vinicola nazionale tiene ancora questo vasto settore della nostra economia in uno stato di particolare disagio. Disagio specialmente sentito in questo periodo, per cui si è riconosciuta la necessità, anche per i notevoli risultati conseguiti in passato, di proporre che le agevolazioni temporanee straordinarie previste dall'articolo 3, del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331, siano concesse anche per l'anno in corso.

Con il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, non si è fatto pertanto che ripristinare un periodo di agevolazione fiscale che va dalla data di entrata in vigore del decreto-legge a quella del 30 settembre 1952, riducendo, in sostanza, l'imposta di fabbricazione a solo il 30 per cento.

Considerato, onorevoli colleghi, che il decreto-legge in esame risponde ad una esigenza del mercato vinicolo e tenuto conto degli scopi che con esso si intendono conseguire, si propone la conversione in legge, senza modifiche, del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118.

BIASUTTI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.